

CAMERA DEI DEPUTATI — XIX LEGISLATURA

I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Esame in sede referente della proposta di legge C. 2124 Iezzi e altri

Audizione informale — 14.09.2026

**Le cause ostative all'acquisto e i nuovi motivi di revoca della
cittadinanza degli stranieri nati in Italia:
profili di ragionevolezza, di uguaglianza e di compatibilità con il diritto
dell'Unione europea**

Memoria scritta di Stefania Baroncelli

Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale (italiano e dell'Unione europea), Libera Università di Bolzano

1. Premessa

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

ringrazio la Commissione per l'invito a contribuire all'esame della proposta di legge A.C. 2124, recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza.

La proposta di legge interviene a modificare soprattutto la fattispecie di acquisto e revoca della cittadinanza di stranieri nati in Italia che acquistano la cittadinanza al compimento della maggiore età, fattispecie prevista **dall'art. 4, comma 2, della legge 91/1992** (art. 4, comma 2: “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”).

Illustrerò tre categorie giuridiche attraverso le quali, a mio avviso, il testo merita di essere ulteriormente esaminato: il test di ragionevolezza applicato alle nuove cause ostative all'acquisto della cittadinanza (lettera a); la distinzione tra preclusione originaria e revoca di uno status consolidato, applicata all'estensione della revoca a reati comuni (lettera d); il vincolo che discende dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; la certificazione della conoscenza della lingua italiana. Chiudo segnalando alcuni rilievi tecnici sui quali ritengo sia utile intervenire.

**2. Le nuove cause ostative all'acquisto della cittadinanza (nuovo art. 4, comma 2-bis)
e il vaglio di ragionevolezza**

La giurisprudenza costituzionale più recente in materia di cittadinanza riconosce al legislatore un margine di discrezionalità particolarmente ampio nella definizione dei presupposti di acquisto della cittadinanza, riservando alla Corte il controllo secondo i canoni di non manifesta irragionevolezza e di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite (Corte cost., sent. n. 142 del 2025, in tema di ius sanguinis).¹ Non è dunque in discussione, in linea di principio, la legittimità di una scelta legislativa che

¹ Corte cost., sent. 142/2025, par. 11.1 (in diritto): “Questa Corte riconosce «che il legislatore god[e] di ampia discrezionalità nella disciplina dell’attribuzione della cittadinanza» (sentenza n. 25 del 2025). Nondimeno, le norme dettate in materia, non diversamente da altre discipline connotate da elevata discrezionalità, «non si sottraggono per questo al giudizio di costituzionalità, in quanto devono pur sempre essere compiute secondo canoni di non manifesta irragionevolezza e di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite (tra le altre, sentenze n. 88 del 2023, n. 194 del 2019, n. 202 del 2013 e n. 245 del 2011)» (sentenza n. 25 del 2025 e, in senso analogo, sentenza n. 195 del 2022). In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha escluso che un criterio fondativo della cittadinanza possa essere connotato in termini discriminatori (così la già citata sentenza n. 30 del 1983, che ha ravvisato una violazione dell’art. 3 Cost., nella disciplina che prevedeva «l’acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre», senza contemplare

condizioni l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia all'assenza di precedenti penali significativi. Il sindacato di ragionevolezza, tuttavia, non si esaurisce nel giudizio sulla scelta in sé: si esercita anche, e soprattutto, sulla coerenza che quella scelta mantiene con il resto del sistema costituzionale in cui si inserisce.

Il nuovo **comma 2-bis dell'articolo 4** preclude l'acquisto della cittadinanza alla maggiore età agli stranieri nati in Italia in presenza di una condanna per un qualsiasi delitto contro la persona o contro il patrimonio compreso nei titoli XII e XIII del libro secondo del codice penale, **senza soglia di pena, senza limite temporale e senza distinzione di gravità**: si tratta di un elenco lunghissimo; peraltro il catalogo comprende, accanto all'omicidio e alla violenza sessuale, fattispecie di modesta offensività quali le percosse, la diffamazione o l'ingresso abusivo nel fondo altrui (altri: diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, imbrattamento di cose altrui, installazione abusiva di programmi informatici). Il regime così delineato è più severo di quello già vigente per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione, che l'**articolo 6 della legge n. 91 del 1992** limita ai **delitti non colposi puniti nel massimo con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oltre ai delitti contro la personalità dello Stato**.

Una **disparità** di questo tipo tra due ipotesi di acquisto della cittadinanza, entrambe interne al medesimo impianto normativo e in via di armonizzazione reciproca a opera della stessa proposta di legge (che estende all'art. 9 (cittadinanza per naturalizzazione) il catalogo dell'art. 6 (preclusione per acquisto di cittadinanza per matrimonio)), si espone a un rilievo di irragionevolezza per disparità di trattamento (art. 3 Cost.) proprio nel momento in cui il legislatore persegue, dichiaratamente, un disegno di uniformazione tra le diverse vie di accesso alla cittadinanza. **Non risultano, sul piano sistematico, ragioni che giustifichino, per lo straniero nato e cresciuto in Italia, un regime ostativo più severo di quello riservato al coniuge di cittadino italiano o al naturalizzando.**

Anzi, dal fatto che il minore sia nato e cresciuto in Italia deriva *ipso facto* un più stretto attaccamento allo Stato italiano come luogo geografico, sociale e culturale, mentre questa caratteristica può mancare al coniuge di cittadino italiano o al naturalizzando. La stessa Corte costituzionale ha indirettamente rimarcato questo fatto nella sentenza 63/2026, quando ha identificato i principi costituzionali che definiscono il concetto di popolo e di cittadinanza: “la trama dei principi costituzionali converge nella configurazione del popolo come una comunità legata da vincoli effettivi tra i suoi membri, costituiti da solidarietà, reciprocità di diritti e di doveri, impegno per il progresso della società, condivisione dei destini comuni (sentenza n. 137 del 2025, punto 6).” (punto 8.2.1).

Segnalo, inoltre, che questo stesso rilievo è stato formulato, con argomenti in parte diversi ma convergenti nella conclusione, tanto dal prof. Vink quanto dal prof. Scalfati: il primo osserva che nessuno Stato europeo lega un divieto penale di ampiezza illimitata a una via di acquisto della cittadinanza costruita come diritto soggettivo; il secondo propone di correggere la disposizione allineando la soglia preclusiva a quella, già vigente, di tre anni di reclusione. Una simile convergenza, tra prospettive metodologicamente distanti, costituisce un'indicazione tecnica difficilmente controvertibile, prima ancora che politica.

Vi è, infine, un profilo che l'ipotesi dell'articolo 4, comma 2, presenta in modo peculiare rispetto a tutte le altre vie di acquisto della cittadinanza, e che merita di essere segnalato separatamente. Chi dichiara la volontà di acquistare la cittadinanza al compimento della maggiore età è, per definizione normativa, persona che ha risieduto in Italia sin dalla nascita e che esercita tale facoltà entro un anno dal compimento dei diciotto anni: ne consegue che, nella generalità dei casi, un'eventuale condanna rilevante ai fini del nuovo comma 2-bis riguarderà fatti commessi quando l'interessato era ancora

il medesimo acquisto a titolo originario anche in caso di cittadinanza italiana della madre). Di seguito, questa Corte ha ritenuto manifestamente irragionevoli e sproporzionate, nel loro applicarsi a persone affette da infermità o da menomazione di natura fisica o psichica, norme attributive della cittadinanza che richiedevano la dimostrazione di conoscenze o il compimento di atti nei loro confronti non esigibili (sentenze n. 25 del 2025 e n. 258 del 2017). E ancora, ha dichiarato costituzionalmente illegittima una norma che irragionevolmente includeva, nel novero delle cause ostative al riconoscimento della cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento (sentenza n. 195 del 2022)”.

minorenne. Il testo non prevede, per questa ipotesi, alcuna soglia attenuata o modalità di scrutinio rafforzato collegata a tale circostanza.

Su questo specifico punto segnalo alla Commissione una pronuncia molto recente della Corte europea dei diritti dell'uomo. Con la sentenza *Manjani c. Albania* del 10 marzo 2026 (ric. n. 32283/23), la Terza Sezione ha accertato, all'unanimità, la violazione dell'articolo 8 CEDU a carico dell'Albania, per aver escluso un candidato dalla Scuola della magistratura in ragione di una condanna per un furto commesso quando questi aveva quindici anni — condanna per la quale, peraltro, era stata già concessa la riabilitazione. La Corte ha ritenuto decisivo che le autorità albanesi non avessero considerato **la minore età dell'interessato al momento del fatto, rilevando che, a quell'età, egli non potesse ritenersi pienamente in grado di prevedere le conseguenze delle proprie azioni, e ha censurato l'assenza di una valutazione individualizzata che contemperasse l'interesse del singolo** con quello statale alla tutela dell'integrità della funzione. Sebbene la fattispecie concreta riguardi l'accesso alla magistratura, il principio enunciato — l'incompatibilità con l'art. 8 CEDU di **preclusioni automatiche, prive di soglia di gravità e di scrutinio individualizzato, fondate su condotte risalenti alla minore età** — offre un parametro convenzionale ulteriore, e per certi versi più pregnante di quelli fin qui richiamati, per valutare la conformità del nuovo comma 2-bis, che si applicherà quasi sempre a condotte commesse da minorenni. Osservo, per completezza, che il nuovo comma 2-quater, facendo cessare gli effetti preclusivi in caso di riabilitazione, si pone in una posizione più garantista di quella, censurata dalla Corte di Strasburgo, dell'ordinamento albanese; ciò non esaurisce, tuttavia, il rilievo relativo all'assenza di una valutazione individualizzata legata specificamente alla minore età, che il solo istituto della riabilitazione non è in grado di colmare, come dimostra il fatto che, nel caso *Manjani*, la riabilitazione era già stata ottenuta e non è bastata a scongiurare la violazione.

Aggiungo che la Corte di Strasburgo ha già avuto modo di applicare il medesimo principio — il ripudio di ogni automatismo tra un pregiudizio pregresso e la preclusione di un'attività professionale — proprio nei confronti dell'Italia, con la sentenza *Campagnano c. Italia* del 2006, relativa alle incapacità professionali conseguenti all'iscrizione nel registro dei falliti: anche in quel caso la Corte ritenne che l'automatismo della misura, priva di uno scrutinio individualizzato, la collocasse al di fuori di quanto «necessario in una società democratica» ai sensi del paragrafo secondo dell'art. 8 CEDU.

3. La revoca della cittadinanza per reati comuni e il principio di uguaglianza (art. 10-bis, come modificato)

Il secondo elemento riguarda la distinzione tra la preclusione all'acquisto di uno status e la revoca di uno status già acquisito.

Il potere di **revocare la cittadinanza acquisita** è stato introdotto nell'ordinamento italiano dal decreto-legge n. 113 del 2018 (il cosiddetto decreto sicurezza Salvini) quale istituto del tutto nuovo rispetto alla tradizione del XXmo secolo: la dottrina ne ha discusso a lungo la compatibilità con l'articolo 22 della Costituzione, che vieta la privazione della cittadinanza per motivi politici, con il principio di ragionevolezza e con la funzione rieducativa della pena di cui all'articolo 27, terzo comma, Cost., trattandosi di una **conseguenza ulteriore e automatica collegata alla condanna, priva di rapporto con il percorso di esecuzione penale** (si vedano, tra gli altri, i contributi di E. Cavasino e di S. Trozzi).

Il regime vigente contiene, tuttavia, un elemento di contenimento sistematico: i reati che giustificano la revoca sono legati a **finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, riconducibili a una logica di tutela della sicurezza dello Stato** prossima, per ratio, a quella che sorregge il divieto di privazione per motivi politici dell'articolo 22 Cost. — di cui rappresenta, per così dire, l'eccezione tipizzata e a contrario giustificata dalla gravità del bene protetto. Segnalo, per completezza, che una parte della dottrina (S. Curreri) ha da subito dubitato che i reati di terrorismo potessero considerarsi «motivi politici» in senso proprio, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di estradizione; ciò non toglie, a mio avviso, che la ratio securitaria della fattispecie originaria resti comunque distinguibile, sul piano sistematico, da quella, generalpreventiva, dei reati comuni ora introdotti.

La lettera d) dell'A.C. 2124 supera questo argine, **estendendo la revoca a delitti comuni — omicidio, mutilazioni genitali femminili, tratta di persone, violenza sessuale — privi di qualunque connotazione politica o di aggressione all'ordine costituzionale**. Si tratta di un mutamento di natura, non di semplice ampliamento quantitativo del catalogo: la revoca cessa di essere una misura legata alla tutela della sicurezza della Repubblica per diventare una **sanzione accessoria**, ulteriore rispetto alla pena, collegata alla commissione di reati comuni gravi. Non è superfluo ricordare che l'argomento della disparità tra «cittadini di serie A» e «cittadini di serie B» — che qui si ripropone in forma aggravata, data l'estensione del catalogo — era già stato sollevato, fin dall'introduzione dell'art. 10-bis nel 2018, da larga parte della dottrina costituzionalistica (tra gli altri, S. Curreri, A. Algostino, D. Bacis, A. Mitrotti), a conferma che si tratta di un rilievo strutturale dell'istituto, non di una lettura occasionale.

Su questo punto ritengo utile richiamare due precedenti di segno diverso, entrambi rilevanti.

In primo luogo, la Corte costituzionale ha di recente ribadito, proprio in materia di cittadinanza, **la distinzione tra la preclusione originaria all'acquisto dello status e la revoca di uno status già consolidato**: con la sentenza n. 63 del 2026 (*ius sanguinis*), la Corte ha escluso la violazione dell'articolo 3 Cost. proprio perché la disciplina scrutinata configurava una preclusione originaria, e non una revoca, e dunque non incideva su posizioni già consolidate. Questo precedente non è direttamente trasferibile al caso della lettera d): qui siamo, appunto, in presenza di una **revoca in senso proprio**, di uno status già acquisito, sicché il test di ragionevolezza che la Corte applicherebbe non potrebbe fondarsi sulla medesima premessa che ha condotto, nel 2026, a escludere la violazione dell'art. 3 Cost.

In secondo luogo, come segnalato dal prof. Vink, il **Tribunal Constitucional portoghese** ha per due volte, nell'ultimo anno, dichiarato l'illegittimità di una disciplina strutturalmente identica a quella qui proposta — una pena accessoria di perdita della cittadinanza per reati gravi, riservata ai soli cittadini che l'abbiano acquisita diversamente che per nascita — ritenendola lesiva del principio di uguaglianza e produttiva, nella sostanza, di una cittadinanza di serie B. Il rilievo si attaglia con particolare forza al caso italiano, perché il perimetro dell'art. 10-bis novellato include proprio i soggetti nati in Italia che abbiano acquisito la cittadinanza per dichiarazione al compimento della maggiore età ai sensi dell'art. 4, comma 2: persone la cui unica differenza, rispetto al cittadino per nascita con storia di vita identica, è il momento — successivo alla nascita, ma comunque legato a una condizione di radicamento territoriale sin dalla nascita stessa — in cui lo status è stato acquisito.

Il nuovo perimetro della revoca, nella parte in cui ricomprende l'acquisto per dichiarazione ex art. 4, comma 2, sembra pertanto meritare una riflessione supplementare sotto il profilo dell'art. 3 Cost., distinta da quella relativa ai soli profili di ragionevolezza intrinseca del catalogo dei reati.

4. Il vincolo del diritto dell'Unione europea: la proporzionalità della privazione della cittadinanza dell'Unione

Per la generalità dei cittadini italiani, la cittadinanza nazionale è anche cittadinanza dell'Unione europea, e la sua privazione ricade, per giurisprudenza costante della Corte di Lussemburgo, nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione. La revoca della cittadinanza italiana comporta, nella generalità dei casi (salvo che l'interessato possieda un'altra cittadinanza di uno Stato membro), **la perdita della cittadinanza dell'Unione europea**. Dalla sentenza della Corte di giustizia del 2 marzo 2010, causa C-135/08, **Rottmann**, discende un principio ormai consolidato: quando una decisione nazionale relativa alla cittadinanza comporta la perdita dello status di cittadino dell'Unione, tale decisione rientra nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione e **deve rispettare il principio di proporzionalità, il quale impone una valutazione individuale delle conseguenze che la privazione dello status comporta per l'interessato e, se del caso, per i suoi familiari**.

L'articolo 10-bis della legge n. 91 del 1992, anche nella versione vigente, non prevede alcuna valutazione individuale di questo tipo: la revoca consegue automaticamente alla condanna definitiva, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, senza un esame delle conseguenze prodotte sulla vita dell'interessato. L'estensione del catalogo dei reati operata dalla lettera

d) non introduce né corregge questa lacuna: essa amplia semplicemente l'area di applicazione di un meccanismo che, nella sua attuale configurazione, non offre le garanzie procedurali che il diritto dell'Unione richiede.

Nella stessa sentenza n. 63 del 2026, la Corte costituzionale ha avuto occasione di escludere l'applicabilità della giurisprudenza *Rottmann* alla preclusione originaria dell'art. 3-bis (*ius sanguinis*), chiarendo però, contestualmente, i confini di tale esclusione: quella giurisprudenza — ha osservato la Corte — riguarda i casi in cui lo Stato membro priva un soggetto di uno status accertato, incidendo su diritti concretamente esercitabili, ciò che non si verifica in presenza di una mera preclusione all'acquisto. Si tratta di una precisazione che, letta a contrario, conferma come il vaglio di proporzionalità richiesto dal diritto dell'Unione si imponga proprio nelle ipotesi — quale quella della **revoca ex art. 10-bis** — in cui lo status di cittadino sia già stato accertato e concretamente esercitato.

Aggiungo che la linea di confine tra **preclusione e revoca**, su cui la sentenza n. 63 del 2026 fonda il proprio dictum, non è priva di margini di incertezza applicativa nemmeno con riferimento all'art. 3-bis: con l'ordinanza n. 147 del 2026, depositata il 23 luglio scorso, la Corte costituzionale ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia proprio a seguito delle censure dei Tribunali di Mantova e di Campobasso, secondo cui la norma produrrebbe, per chi fosse nato prima della sua entrata in vigore da un ascendente italiano, una «revoca implicita» di uno status di cittadinanza già sostanzialmente acquisito — e non una semplice preclusione. Se la qualificazione in termini di preclusione, anziché di revoca, risulta dunque controversa persino per l'art. 3-bis, a maggior ragione ritengo che nessun dubbio possa sussistere quanto alla natura di revoca in senso proprio dell'istituto disciplinato, oggi e domani, dall'art. 10-bis, e infatti è la stessa Corte costituzionale a farne menzione, distinguendo le due ipotesi (preclusione della cittadinanza acquistata *iure sanguinis*;²

Aggiungo due ulteriori riferimenti, per completezza. In primo luogo, la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia del 12 marzo 2019, causa C-221/17, *Tjebbes e altri*, è per struttura ancora più vicina al meccanismo dell'art. 10-bis di quanto non lo sia *Rottmann*: essa riguarda infatti la perdita della cittadinanza operante non per singolo provvedimento discrezionale, ma per automatismo legale al ricorrere di una fattispecie tipizzata dal legislatore, e ribadisce che le autorità e i giudici nazionali devono poter **effettuare, caso per caso, una verifica delle conseguenze che la perdita dello status comporta per l'interessato e, se del caso, per i familiari, sotto il profilo del diritto dell'Unione**. In secondo luogo, l'Italia ha ratificato nel 2016 la **Convenzione delle Nazioni Unite del 1961 sulla riduzione dell'apolidia**, e la condizione — già prevista dal vigente art. 10-bis e non modificata dalla proposta di legge — per cui la revoca presuppone che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza andrebbe verificata alla luce degli obblighi convenzionali, oltre che di quelli, già richiamati, di fonte europea; anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, pur non riconoscendo un diritto autonomo alla cittadinanza, valuta la compatibilità delle revoche con l'articolo 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare) verificando che esse siano previste dalla legge, non arbitrarie, assistite da garanzie procedurali e proporzionate nei loro effetti concreti.

Andrebbe pertanto valutata l'introduzione di una clausola che subordini la revoca a una verifica individuale di proporzionalità, sul modello — richiamato anche dal prof. Vink (vedi audizione) — della **legge belga dell'8 febbraio 2026**, che riserva la decisione a un giudice e non a un decreto, e che esclude in modo assoluto la revoca ove essa produca apolidia³; l'art. 10-bis, nella sua attuale e futura

² Corte cost., ord. 147/2026: “La Corte ha deciso di dare seguito a tali richieste, in omaggio al principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE e alla competenza esclusiva della CGUE a fornire l'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione, pur ribadendo la posizione già assunta con la sentenza numero 63 del 2026, che aveva dichiarato non fondata la censura sollevata in riferimento agli articoli 9 TUE e 20 TFUE, ritenendo che la giurisprudenza della CGUE invocata dal rimettente riguardi casi in cui uno Stato membro ha privato un soggetto di uno status (di cittadino nazionale e, dunque, europeo) accertato, incidendo quindi su diritti concretamente esercitabili dallo stesso soggetto: il che non accade per il censurato articolo 3-bis” (sottolineatura dell'autore).

³ Per i reati diversi dal terrorismo, il pubblico ministero in Belgio non è più tenuto a richiedere la revoca della cittadinanza; il giudice decide in merito alla pena accessoria su richiesta del pubblico ministero o di propria iniziativa. Per le condanne per terrorismo, il tribunale deve pronunciarsi d'ufficio e può rinunciare solo motivando espressamente la propria decisione.

formulazione, si accontenta invece della circostanza che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza, condizione che non equivale a un'effettiva garanzia contro l'apolidia.

5. Livello di conoscenza della lingua italiana

Il nuovo art. 9.1, comma 1, estende l'obbligo di conoscenza della lingua italiana a livello B1 agli stranieri nati in Italia che hanno risieduto ininterrottamente in Italia fino alla maggiore età (dichiaranti dell'art. 4, comma 2). Ritengo che tale misura sia superflua piuttosto che rafforzativa: trattandosi di persone interamente scolarizzate in Italia, nessuno Stato europeo richiede un test linguistico per l'acquisizione dei nati sul territorio (audizione prof. Vink). Del resto, la stessa disciplina vigente ammette, quale prova del requisito linguistico, il titolo di studio rilasciato da un istituto pubblico o paritario italiano — categoria che comprende tipicamente i diplomi di scuola secondaria di primo grado e di maturità — accanto alla certificazione rilasciata da un ente accreditato: per chi ha completato l'intero percorso scolastico in Italia, tale prova è già nella disponibilità dell'interessato.

Un rilievo analogo vale per la soppressione delle due esenzioni già vigenti, relative a chi abbia già dimostrato la conoscenza della lingua tramite altri percorsi, ossia la sottoscrizione dell'accordo di integrazione e il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

6. Rilievi tecnici di raccordo normativo

Segnalo, infine, in forma sintetica, tre profili tecnici che ritengo di segnalare alla Commissione come emendamenti di sicura utilità sistematica:

- Sospensione del procedimento in pendenza di procedimento penale (nuovi commi 2-ter dell'art. 4 e 1-ter dell'art. 9.1): il testo fa cessare la sospensione solo in caso di archiviazione o sentenza definitiva di assoluzione, senza contemplare le sentenze di proscioglimento diverse dall'assoluzione né quelle di non luogo a procedere. Sugerirei di allineare la formula a quella, più ampia, già utilizzata dal vigente articolo 6 della legge n. 91 del 1992.
- Momento rilevante della pendenza penale: a differenza dell'articolo 6 vigente, che presuppone l'esercizio dell'azione penale, i nuovi commi sospendono l'acquisto già in presenza di un procedimento in fase di indagini preliminari. Andrebbe valutata l'opportunità di uniformare il momento rilevante, per evitare una disparità di trattamento priva di giustificazione sistematica tra ipotesi di acquisto contigue.
- Clausola degli «indici di integrazione» (nuovo comma 1-bis dell'art. 9.1): la clausola di salvezza delle **ulteriori valutazioni sugli indici di integrazione**, mutuata dalla giurisprudenza amministrativa, compare solo per l'ipotesi di naturalizzazione e non per quella, contigua, dell'articolo 4, comma 2. Andrebbe chiarito se si tratti di una scelta consapevole o di una lacuna di coordinamento, ed eventualmente estesa la clausola anche a quest'ultima ipotesi, così da consentire una valutazione complessiva del percorso di integrazione anche a fronte di un precedente penale risalente e di modesta gravità.

Aggiungo, infine, una notazione di sistema che la dottrina amministrativistica ha da tempo segnalato a proposito della revoca del 2018 e che ritengo estensibile alla presente novella. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha finora giustificato un vaglio particolarmente rigoroso e prognostico nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione (art. 9) anche in ragione della tradizionale irrevocabilità del provvedimento di concessione una volta adottato. Con l'introduzione, e ora l'ampliamento, della revoca, questo presupposto sistematico viene meno: la Commissione potrebbe utilmente interrogarsi se un'estensione della revoca non debba accompagnarsi anche a una riflessione sul livello di rigore da richiedere in sede di concessione, per evitare una duplicazione non coordinata dei controlli sulla medesima condotta, prima preventiva e poi successiva.

7. Conclusioni

In sintesi, ritengo che l'obiettivo dichiarato dalla proposta di legge — subordinare l'acquisto della cittadinanza a un effettivo percorso di integrazione — sia un obiettivo legittimo, che rientra nell'ampio margine di discrezionalità che la giurisprudenza costituzionale riconosce al legislatore in questa materia. Le criticità che ho segnalato non investono la scelta di fondo, ma la sua attuale calibratura: l'assenza di soglie di gravità nelle nuove cause ostative dell'articolo 4, comma 2-bis, produce una disparità di trattamento interna al medesimo impianto normativo; l'estensione della revoca a reati comuni muta la natura dell'istituto e solleva, alla luce di precedenti comparati recenti, un problema di uguaglianza tra cittadini per nascita e cittadini per acquisto che merita un supplemento di istruttoria; l'assenza di una valutazione individuale di proporzionalità espone i futuri decreti di revoca a un rischio di contenzioso sul piano del diritto dell'Unione, in un momento in cui la stessa Corte costituzionale ha ritenuto necessario un dialogo con la Corte di giustizia su una disciplina per certi versi meno incisiva. Infine, segnalo la superfluità della certificazione linguistica nei confronti di chi ha seguito un percorso di scolarizzazione interamente in Italia.

Ringrazio nuovamente la Commissione per l'attenzione e resto a disposizione per ogni chiarimento.

Prof.ssa Stefania Baroncelli

Indicazioni bibliografiche

I. Dottrina

A. Algostino, *Il decreto «sicurezza e immigrazione» (decreto legge n. 113 del 2018): estinzione del diritto di asilo, repressione del dissenso e disegualianza*, in *costituzionalismo.it*, n. 2/2018.

D. Bacis, *Esistono cittadini «di seconda classe»? Spunti di riflessione in chiave comparata a margine del d.l. n. 113/2018*, in *DPCE Online*, n. 1/2019, p. 935 ss.

E. Cavasino, *Ridisegnare il confine fra «noi» e «loro»: interrogativi sulla revoca della cittadinanza*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 1/2019.

S. Curreri, *Prime considerazioni sui profili d'incostituzionalità del decreto legge n. 113/2018 (c.d. «decreto sicurezza»)*, in *federalismi.it*, n. 22/2018.

P. Lombardi, *Giudice amministrativo e cittadinanza: quale contributo per un concetto giuridicamente sostenibile?*, in *federalismi.it*, 2018, n. 20, p. 11.

A. Mitrotti, *Il rovesciamento di prospettiva sulla misura di revoca della cittadinanza nel «dibattuto» Decreto sicurezza «Salvini»*, in *Osservatorio costituzionale*, 2019, fasc. 1-2, p. 65 ss.

S. Trozzi, *I dubbi di costituzionalità dell'istituto della revoca della cittadinanza ex art. 10-bis, l. n. 91/1992: profili critici di un automatismo sanzionatorio*, in *Diritto Pubblico Europeo*, 2023, pp. 429-460.

L. Viola, *La revoca della cittadinanza dopo il decreto Salvini: profili processuali e (nuovi) cantieri aperti*, in *federalismi.it*, n. 13/2019, 3 luglio 2019.

II. Giurisprudenza costituzionale italiana

Corte cost., sent. 31 luglio 2025, n. 142 (ius sanguinis illimitato; discrezionalità legislativa).

Corte cost., sent. 30 aprile 2026, n. 63 (art. 3-bis l. 91/1992; distinzione preclusione originaria/revoca; esclusione applicabilità Rottmann).

Corte cost., ord. 23 luglio 2026, n. 147 (rinvio pregiudiziale alla CGUE su art. 3-bis; contestazione "revoca implicita").

III. Giurisprudenza dell'Unione europea

CGUE, Grande Sezione, 2 marzo 2010, causa C-135/08, *Rottmann*.

CGUE, Grande Sezione, 12 marzo 2019, causa C-221/17, *Tjebbes e altri*.

IV. Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Corte EDU, Terza Sezione, *Manjani c. Albania*, 10 marzo 2026, ric. n. 32283/23.

Corte EDU, *Campagnano c. Italia*, ric. n. 77955/01, CEDU 2006-IV, § 54.

V. Fonti e pronunce straniere

Tribunal Constitucional (Portogallo), pronunce nn. 1134/2025 (dicembre 2025) e 409/2026 (maggio 2026).

Belgio, *Code de la nationalité belge*, art. 23/1, come modificato dalla legge dell'8 febbraio 2026 (*Moniteur belge*, 18 febbraio 2026).